



# NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

**E-LEARNING**

il modulo **UNICO** per apprendere on line

GRUPPO 24 ORE

**Locazioni.** Se l'affitto diminuisce la registrazione non è necessaria **Pag. 28**

**Cassazione/1.** Non è punibile la molestia realizzata via e-mail **Pag. 29**

**Cassazione/2.** Nel procedimento tributario è possibile un secondo ricorso **Pag. 29**

**Lavoro.** Apprendistato a tre corsie Determinanti età e obiettivi **Pag. 29**

Giovedì 1 Luglio 2010

www.ilssole24ore.com/norme

**La manovra.** Alla vigilia del nuovo obbligo il provvedimento con le indicazioni per le banche

## Parte la ritenuta sul 36%

### Prelievo sui bonifici per ristrutturazioni e risparmio energetico

Angelo Busani

Le nuove regole per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 10% da parte di banche e poste sugli importi bonificati dai clienti ai loro fornitori per il pagamento di spese relative a interventi di recupero edilizio (per le quali è possibile la detrazione del 36% dall'Irpef) oppure relative a interventi di risparmio energetico (per le quali è possibile la detrazione del 55% dall'Irpef), sono state dettate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate

**IL MECCANISMO**

Le azioni esecutive di lavori soggetti alle detrazioni incasseranno il 10% in meno

(protocollo n. 94288/2010) data 30 giugno 2010. Sul filo di lana, dunque, si pensa che l'obbligo scatta da oggi, 1° luglio.

L'articolo 25 del decreto legge 78/2010 ha disposto che, a decorrere da oggi, 1° luglio 2010, banche e poste devono operare una ritenuta del 10% (da versare con le modalità dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/2007) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti da contribuenti per beneficiare di one-

ri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La norma è stata introdotta sulla spinta delle verifiche di recente effettuate dal fisco, che hanno permesso di scoprire vaste frodi ai danni dell'erario: da un lato il cliente esercita il diritto di detrazione, dall'altro il fornitore non emette fattura o, se la emette, poi fa finta di scordarsene in sede di dichiarazione dei redditi. Lo scopo primario della norma è, quindi, quello di colpire questo fenomeno evasivo, senza dimenticare peraltro l'effetto "collaterale" di permettere al Fisco di incassare denaro in anticipo.

Per i contribuenti che sono committenti delle opere e che godono della detrazione fiscale non cambia nulla: si continuerà a pagare - come è avvenuto finora - tramite bonifico bancario o postale (contenente il codice fiscale dell'autore del pagamento, la partita Iva dell'impresa e la causale del versamento e cioè il riferimento alla legge 449/1997 per il 36% e alla legge 296/2006 per il 55%) la stessa somma per le opere che godono delle detrazioni fiscali del 36 e del 55 per cento.

Sono invece le banche e le poste che da oggi devono applicare una ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio. Con il provvedimento del direttore delle Entrate infatti sono state individuate le tipologie di pagamento, effettuato mediante bonifi-

**POST TERREMOTO**

### In Abruzzo pagamenti bloccati a metà

Proroga parziale per i contribuenti della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Con un emendamento del relatore al Dl 78 la sospensione dei versamenti tributari è differita al 20 dicembre 2010. Non si capisce il perché di questa data, quando sarebbe stato più logico differire il termine al 31 dicembre 2010, anche perché la ripresa dei pagamenti dovrà avvenire, senza sanzioni e senza interessi, in 60 rate mensili dal 1° gennaio 2011. La proroga riguarda le persone fisiche eser-

centi impresa, arte o professione, nonché i soggetti collettivi, società di persone, società di capitali o altri soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200 mila euro. La sospensione riguarda altresì il pagamento di contributi e premi. Per dipendenti e pensionati la sospensione si è fermata al 30 giugno 2010. I tributi e contributi non versati per effetto della sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, dovranno essere versati senza sanzioni e senza interessi, in 60 rate mensili di pari importo dal 1° gennaio 2011. Rimane fermo che la ripresa dei pagamenti dal 1° gennaio 2011 vale solo per i contribuenti all'interno del cratere sismico.

T. Mor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SPECIALE ONLINE**

Il Sole **24 ORE**.com

**SU INTERNET**

Diretta Map su Pmi e revisione dei conti

Le nuove regole sulla revisione legale dei conti e le Pmi. Sarà questo il tema della «Diretta Map» di oggi.

L'evento sarà trasmesso anche sul sito del Sole 24 Ore (dalle ore 15 alle 18) e punta a fornire ai professionisti un quadro normativo e operativo sulle procedure e le problematiche legate all'attività di revisione legale dei conti, soprattutto nelle piccole e medie imprese

www.ilssole24ore.com/norme

Il testo del provvedimento

**Previdenza.** Per le Casse private compravendite soggette ad autorizzazione

## Dal 2016 pensione ritardata se aumenta l'età media

Laura Cavestri Aldo Ciccarella

Partirà dal 1° gennaio 2016, anziché 2015, l'innalzamento dei requisiti per le pensioni di vecchiaia e di anzianità in modo da tener conto dell'aumento della speranza di vita. Per le dipendenti del pubblico impiego confermato il requisito di 65 anni per la pensione di vecchiaia dal 2012. Le Casse di previdenza professionali restano sottoposte al visto ministeriale per le operazioni immobiliari di finanza pubblica.

Sono queste le principali previsioni dell'emendamento previ-

denziale al decreto legge 78/2010, presentate dal relatore Antonio Azzollini.

Con il nuovo articolo 12-bis si stabilisce che, dal 1° gennaio 2016, tutti i requisiti per la maturazione della pensione di anzianità e di vecchiaia sono aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del ministero del Lavoro, di concerto con l'Economia, da emanarsi almeno 12 mesi prima della decorrenza di ogni aggiornamento. In pratica, dal 1° gennaio 2016 saranno rivisti i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità, quello per la maturazione della pensione di vecchiaia

(65 anni per gli uomini e per donne del pubblico impiego e 60 anni per le donne del privato), il requisito anagrafico dei 65 anni per la pensione con il sistema contributivo e il requisito dei 40 anni di contributi ai fini della maturazione del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dell'età anagrafica.

Età e anzianità contributiva sono aggiornate incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della speranza di vita, a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia, accertata dall'Istat in relazione al triennio di riferimen-

to. Il nuovo testo prevede che, in sede di prima applicazione, l'aggiornamento non può essere in ogni caso superiore a tre mesi e che lo stesso non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.

Inoltre, l'adeguamento non opera in relazione al requisito dell'accesso per limiti di età dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante a svolgere l'attività per il raggiungimento di tali limiti.

Per le dipendenti pubbliche, dal 2012, la pensione di vecchiaia sarà subordinata al requisito dei 65 anni, con uno "scalone" di quattro. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (magistrati, docenti universitari), nonché le di-

co bancario o postale, nelle quali la ritenuta va applicata; sono stati disposti gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari bancari e postali.

Si tratta, per ora, come detto, dei bonifici disposti al fine del pagamento di: spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, in base all'articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

spese per interventi di risparmio energetico in base all'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, le banche e le poste, al momento dell'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che beneficiano delle detrazioni, devono operare la ritenuta a titolo di acconto d'imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa. Le banche e le poste, inoltre dovranno effettuare il versamento utilizzando il codice tributo 1039 (istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010); rilasciare (entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-quadro del Dpr 22 luglio 1998, n. 322) al beneficiario del bonifico la certificazione delle ritenute d'acconto operate e delle somme erogate; indicare nel modello 770 i dati relativi a beneficiario e ritenute effettuate.

In base all'articolo 29 del Dl 78/2010, gli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva notificati a partire dal 1° luglio 2011 avranno anche la funzione di concentrare in essi la fase della riscossione coattiva. Essi conterranno, infatti, l'intimazione al pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso e costituiranno altresì titolo esecutivo per la procedura di recupero forzoso.

In particolare, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, l'agente della riscossione procederà agli atti esecutivi (per esempio espropriazione forzata, ipoteca e fermo), saltando totalmente la fase della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento. La modifica si limita a differire di 60 giorni l'esecutività dell'atto di accertamento, attualmente fissata alla data di notifica dell'atto stesso. Se l'intenzione (posticipare l'inizio della procedura esecutiva) è piuttosto chiara, la soluzione adottata non sembra rispondere pienamente allo scopo. Occorre, infatti, evidenziare che l'attivi-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le modifiche in materia di riscossione**

Accertamenti Iva e redditi notificati dal 1° luglio 2011

L'esecutività degli atti viene differita a sessanta giorni dalla notifica anziché coincidere con la data della notifica

Sospensioni giudiziali per crediti tributari e contributivi

Il periodo di efficacia viene allungato da 150 a 300 giorni

Recupero coattivo dei crediti dell'Inps tramite avvisi di addebito notificati dal 2011

Si unificano le procedure di riscossione e si riduce da 90 a 60 giorni il termine per il pagamento degli avvisi di addebito

Possibile chiedere al giudice il raddoppio del termine

## Crediti contributivi sospesi per 300 giorni

Luigi Lovecchio

Più tempo per l'esecutività degli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2011, che opererà solo dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica. Si allunga, inoltre, il periodo di efficacia delle sospensioni giudiziali, che passa da 150 giorni a 300 giorni. Restyling infine della disciplina relativa alla riscossione dei crediti dell'Inps, per la quale si prevede una unificazione delle procedure di recupero coattivo. Queste le novità previste in materia di riscossione dal provvedimento presentato dal relatore in sede di conversione del Dl 78/2010.

In base all'articolo 29 del Dl 78/2010, gli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva notificati a partire dal 1° luglio 2011 avranno anche la funzione di concentrare in essi la fase della riscossione coattiva. Essi conterranno, infatti, l'intimazione al pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso e costituiranno altresì titolo esecutivo per la procedura di recupero forzoso. In particolare, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, l'agente della riscossione procederà agli atti esecutivi (per esempio espropriazione forzata, ipoteca e fermo), saltando totalmente la fase della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento.

La modifica si limita a differire di 60 giorni l'esecutività dell'atto di accertamento, attualmente fissata alla data di notifica dell'atto stesso. Se l'intenzione (posticipare l'inizio della procedura esecutiva) è piuttosto chiara, la soluzione adottata non sembra rispondere pienamente allo scopo. Occorre, infatti, evidenziare che l'attivi-

tà di recupero dell'agente della riscossione non potrà comunque iniziare prima del decorso di 30 giorni dopo il termine per la proposizione del ricorso (di regola 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento). In pratica, questo significa che la riscossione coattiva non può partire se non dopo 90 giorni dalla notifica dell'avviso. Si tratta di un lasso temporale che non appare strettamente collegato alla data di esecutività dell'avviso stesso. In buona sostanza, sia che l'atto diventi esecutivo già con la notifica sia

**IL FRONTE FISCALE**

Passa a 300 giorni

anche lo stop all'esecuzione degli atti in materia tributaria

che ciò accada solo dopo 60 giorni da essa, l'inizio della riscossione coattiva non sembra variare. Si potrebbe forse ipotizzare che la presa in carico da parte dell'agente della riscossione verrà differita di 60 giorni ma allora non ha più senso mantenere l'avvertimento che dopo 30 giorni dalla scadenza del termine inizia il recupero forzato.

L'altra modifica riguarda la sospensione giudiziale e appare senz'altro più lineare. Si dispone, infatti, che la sospensione dei giudici tributari abbia

**I PIÙ LETTI** [www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

- 1] Le nuove regole per i rogiti
- 2] Molestia via mail non punibile
- 3] I redditi 2008 degli autonomi
- 4] I 18enni faticano con l'italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Comunicazione ai Commercialisti: con Sistema In Rete, il software Sistemi è un servizio utile a molti.

SIR - Sistema In Rete - è l'offerta 'software come servizio' di Sistemi. Con PROFIS e STUDIO in SIR è possibile, per Società di consulenza e Studi di grandi dimensioni con sedi dislocate, scegliere di accedere per via telematica al proprio sistema installato presso Sistemi: anagrafiche uniche, applicativi integrati, controllo delle attività delle varie sedi. Con PROFIS/az, la soluzione SIR che unisce Studio e Azienda, sia lo Studio sia l'Azienda-Cliente identificata dallo Studio, accedono tramite internet al sistema informativo gestionale dell'Azienda, eliminando le inefficienze legate allo scambio fisico di documenti. Infine i Commercialisti che aprono uno Studio possono accedere con SIR alla qualità di PROFIS, noto sul mercato per affidabilità, tempestività degli aggiornamenti e qualità dei servizi di supporto, con costi di gestione definiti e dimensionati in funzione della loro reale dimensione di attività.

## Sistemi per il mondo che lavora™

Software e servizi per i professionisti



Tutti i dettagli all'indirizzo [www.sistemi.com/sistemainrete](http://www.sistemi.com/sistemainrete)



**Sistema Studio**

Sistema Studio è l'insieme dei prodotti software e dei servizi sviluppati da Sistemi a supporto dello Studio professionale del Commercialista e del Consulente del lavoro. Sistema Studio fornisce la soluzione su misura per le esigenze di gestione interna e di erogazione di servizi ai Clienti. PROFIS, STUDIO e JOB sono prodotti software perfettamente integrati e sempre aggiornati; l'integrazione si estende dallo Studio agli Enti e Istituzioni e gli invii telematici sono guidati e sicuri. Sistema Studio è una soluzione completa: [www.sistemi.com/sistema-studio](http://www.sistemi.com/sistema-studio)

